



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 157 del 18 MAR. 2021

OGGETTO Convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 18 MAR. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa ~~Enrica~~ Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 157 del 18 MAR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- l'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia Srl (IEO), con sede legale in Milano, è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, in esecuzione al protocollo d'intesa sottoscritto il 18 gennaio 2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- in data 14.03.2019 l'IEO ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, con sede presso l'IEO, può essere assicurato mediante l'utilizzo di strutture ospedaliere, comprese quelle dell'ASST G. Pini/CTO;
- nei suindicati Protocolli d'Intesa, all'art. 2, è espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione in oggetto, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali, qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;
- il presente accordo con l'ASST G. Pini/CTO costituisce atto applicativo dell'art. 2 dei Protocolli d'Intesa;

Verificato, da parte della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali, che:

- con nota PEC prot. n. 2747 del 22.02.2021, l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl con sede legale a Milano, Via Ripamonti 435, avanzava al Dirigente SITRA aziendale dott.ssa Demarchi, richiesta di attivazione di una convenzione della durata di anni tre, per lo svolgimento presso le strutture dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, di attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, all'uopo inviando bozza di convenzionamento;
- con nota e-mail 08.03.2021, il Dirigente SITRA aziendale dott.ssa Antonia Demarchi esprimeva parere favorevole all'attivazione di relativa convenzione;
- la convenzione di che trattasi prevede che il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporti oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione del tirocinio espletato presso le strutture aziendali interessate, in quanto l'IEO si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;

Atteso pertanto, di approvare il convenzionamento con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 157 del 18 MAR. 2021

Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano - presso le sedi aziendali, per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl per lo svolgimento, presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale convenzione ha una validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione alla dott.ssa Antonia Demarchi - Dirigente SITRA presso il P.O. G. Pini;
4. di dare atto che il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta nessun onere per l'Azienda;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Goria)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *mc*





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 157 del 18 MAR. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 22 MAR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signatures]

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO
DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, IN
APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO.**

TRA

l'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia S.R.L., codice fiscale e partita IVA
n. 08691440153, con sede legale in via Filodrammatici n. 10 - 20121 Milano MI,
qui rappresentato dall'Amministratore Delegato Ingegnere Mauro Melis, nato
ad Ancona il 9 febbraio 1955, domiciliato per il presente atto in via Ripamonti
n. 435 - 20141 Milano MI, di seguito indicato come **IEO.**

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO,
Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore
Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per
la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1 cap. 20122, di seguito indicata
come **ASST G. Pini/CTO**
- definiti in seguito anche collettivamente come "le parti".

PREMESSO CHE:

- lo IEO è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in
Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano, in esecuzione al
protocollo d'intesa sottoscritto il 18 gennaio 2006 tra la Regione Lombardia
e l'Università degli Studi di Milano;
- lo IEO in data 14.03.2019 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano
un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in
Infermieristica;

- l'ordinamento didattico del corso in argomento prevede tra l'altro l'effettuazione delle attività di tirocinio pratico a norma della lettera d), comma 5 dell'articolo 10 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*);
- l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica con sede presso lo IEO può essere assicurato mediante l'utilizzo delle strutture gestite direttamente dall'ASST G. Pini/CTO;
- nei suindicati Protocolli d'Intesa, all'art. 2, è espressamente previsto che le Istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione in oggetto, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali, qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;
- il presente accordo con l'ASST G. Pini/CTO costituisce atto applicativo dell'art. 2 dei Protocolli d'Intesa.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELLE STRUTTURE PRESSO LE QUALI GLI STUDENTI SVOLGERANNO IL TIROCINIO

L'ASST G. Pini/CTO accoglie studenti del corso di Laurea in Infermieristica con sede presso IEO e, ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione strutture, servizi e

personale facente capo alle proprie strutture afferenti ai Servizi Assistenziali.

ART. 3 - ASSISTENTI DI TIROCINIO

Le funzioni di assistenza al tirocinio, a titolo gratuito, sono svolte da infermieri messi a disposizione dall'ASST G. Pini/CTO all'interno dell'orario di servizio.

Ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti afferenti. La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standards indicati nel Protocollo Regione/Università relativamente al rapporto ottimale studenti/assistenti di tirocinio. L'ASST G. Pini/CTO si impegna a garantire per detto personale la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta, eventualmente predisposti ed organizzati dallo IEO.

ART. 4 - INCARICHI DI DOCENZA

Il personale dell'ASST G. Pini/CTO, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Direttore Generale, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del Corso con sede presso lo IEO. In tal caso al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di docente a contratto.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono assicurati dall'Università degli Studi di Milano per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL (gestione per conto dello Stato).

ART. 6 - IDONEITÀ PSICO-FISICA

L'idoneità psico-fisica dello studente all'attività professionale inerente al Corso di Laurea in Infermieristica viene certificata dallo IEO, con la consulenza eventuale di esperti, entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione ed in ogni caso prima dell'inizio del tirocinio. Successivamente viene verificata annualmente.

ART. 7 - PREVENZIONE, SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

L'ASST G. Pini/CTO si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione degli incendi, di igiene e di sicurezza, garantendo in particolare che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Per i fini e gli effetti conseguenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed alla normativa connessa gli studenti, che svolgono l'attività di tirocinio pratico-applicativo presso le strutture dell'ASST G. Pini/CTO e che sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione di misure di sicurezza e prevenzione.

Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento e convengono quanto segue:

a) a carico dello IEO, quale sede accreditata del corso di laurea, gli obblighi di cui:

- all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 che provvede a farsi carico della "formazione generale" e della "formazione sui rischi specifici" in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con

produzione dell'attestazione finale;

- all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 circa l'obbligo della sorveglianza sanitaria degli studenti iscritti presso la propria sezione di laurea all'atto dell'immatricolazione dello studente o comunque prima dell'inizio del tirocinio.

In materia di sorveglianza sanitaria, le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell'avvio di ogni singola attività di tirocinio lo IEO, per il tramite del Direttore didattico della sezione di corso o persona sua delegata, provvede ad inviare all'ASST G. Pini/CTO conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica di ogni tirocinante rilasciato dal proprio medico competente, al fine di consentire all'ASST G. Pini/CTO di accertare il possesso dell'idoneità sanitaria degli stessi, prima dell'avvio dell'attività.

b) a carico dell'ASST G. Pini/CTO gli obblighi di cui:

- all'articolo 36 del D.lgs. 81/08, per l'"informazione ai lavoratori";
- all'articolo 37 del D.lgs. 81/08, per la "formazione specifica" per le attività svolte dai tirocinanti presso le sedi dell'ASST G. Pini/CTO, in relazione alla presenza di eventuali rischi, diversi o aggiuntivi rispetto a quelli trattati nella formazione specifica già erogata dall'Istituzione sanitaria;
- adozione delle misure di prevenzione derivate dalla propria valutazione dei rischi;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Gli studenti tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari vigenti presso l'ASST G. Pini/CTO.

L'ASST G. Pini/CTO si farà carico di fornire a IEO, prima dell'inizio del tirocinio formativo e ad ogni successivo aggiornamento, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le competenze professionali al fine di consentire a IEO di verificare il profilo di rischio di esposizione dei lavoratori in base al quale è elaborato il piano di sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti nel tirocinio.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario sia per lo IEO sia per l'ASST G. Pini/CTO né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, di attrezzature e di personale messi a disposizione dal soggetto ospitante stesso.

ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI STUDENTI

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dall'ordinamento didattico;
- rispettare le norme in materia di igiene, di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni od alle conoscenze in merito ai processi ed ai protocolli acquisiti durante lo svolgimento del tirocini, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101);
- rispettare le indicazioni dell'Assistente di tirocinio;
- frequentare l'ASST G. Pini/CTO nei tempi e con le modalità concordate con l'Assistente di Tirocinio e i Dirigenti delle strutture convenzionate, curando

con il massimo rigore di presentarsi puntuale agli orari indicati;

- rispettare l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali;
- segnalare tempestivamente all'Assistente di Tirocinio ed al Direttore didattico di Sezione eventuali infortuni;
- indossare la divisa ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al Presidente del Corso di Laurea ed al Direttore didattico di Sezione, sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, si attiveranno le procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) i dati personali trattati sono i dati personali degli studenti e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;
- b) gli interessati al trattamento dei dati saranno gli studenti e pazienti;
- c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;
- d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE 2016/679;
- e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee previste dall'art. 32 reg. UE 2016/679 per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;

f) ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare, per conto del titolare, i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione;

g) qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti al trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, prima dell'inizio del trattamento, il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione ed in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati;

h) le parti garantiscono, che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

i) le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (ad es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);

j) la parte presso la quale si verifica la violazione dei dati si impegna a comunicare al proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) ed a quello della controparte il verificarsi di detta violazione entro 24 ore dalla sua conoscenza con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, 3° co., Reg. UE 2016/679;

k) i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e

trattati. Le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui gli studenti dell'Università in tirocinio verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio si precisa che è esclusivo compito del soggetto ospitante, in quanto titolare del trattamento, autorizzare i tirocinanti al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quello del corso di studio, ovvero di tre (3) anni.

ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO

Le parti hanno diritto di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 - RINVII

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme contenute:

- nella L. 10 agosto 2000, n. 251, *Disciplina delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*;
- nel D.M. 14 settembre 1994, n. 739, *Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo*;
- nella L. 5 febbraio 1992, n. 175, *Norme in materia di pubblicità sanitaria e di*

repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

- nel Codice deontologico delle professioni infermieristiche, edizione del 2019.

ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico dell'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia S.R.L. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 15 – NORME FINALI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Milano.

Milano,

Per l'I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia S.R.L.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ingegner Mauro MELIS

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico e Traumatologico Gaetano Pini/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco LAURELLI

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione infermieristica IEO-PINL.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 Verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINMT-LRLFNC6821F205Z	NON PRESENTE